



Unione europea
Fondo sociale europeo



REGIONE LIGURIA

Alfa

Agenzia regionale per il lavoro
la formazione e l'accreditamento

**AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI OPERAZIONI RELATIVE AD
AZIONI DI FORMAZIONE CONTINUA E PERMANENTE A VALERE SUL
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONE LIGURIA FONDO SOCIALE EUROPEO
2014-2020 (ASSE I – Occupazione e ASSE III - Istruzione e formazione)**

In attuazione delle “Linee guida della Regione Liguria per la formazione continua e
permanente

D.G.R. n. 45 del 20/01/2017

Linea di intervento B

PRIMA FINESTRA 1-31 MARZO 2021
SECONDA FINESTRA 1-30 GIUGNO 2021
TERZA FINESTRA 2-30 NOVEMBRE 2021

FAQ

(aggiornate al 19/02/2021)

1) DOMANDA:

Con riferimento al bando approvato con Decreto del Dirigente n.161 del 29.01.2021 "Avviso pubblico per la presentazione di operazioni relative ad azioni di formazione continua e permanente definite in base alle Linee guida della Regione Liguria per la formazione continua e permanente - d.G.R. n. 45 del 20/01/2017 - Linea di intervento B, a valere sul Programma Operativo Regione Liguria Fondo Sociale Europeo 2014-2020 (Asse I – Occupazione e Asse III Istruzione e Formazione) - programmazione 2021 – 1a finestra (1-31 marzo 2021); 2a finestra (1-30 giugno 2021); 3a finestra (2-30 novembre 2021)" siamo con la presente a chiedere gentilmente se, con riferimento al §8. Soggetti Proponenti, punto 3. Pag. 13 che recita:

"organismi formativi accreditati per la macrotipologia formativa "Formazione lungo tutto l'arco della vita" ai sensi della dGR n.28 del 22 gennaio 2010 e s.m. e i., per conto di imprese individuate sulla base di un accordo organizzativo con scrittura privata, contenente i medesimi elementi richiesti per ATI/ATS dalle vigenti disposizioni di cui al punto 2. Tale accordo dovrà, a pena di inammissibilità, essere allegato all'istanza di candidatura; le imprese sottoscrittrici tale accordo non potranno essere cambiate successivamente all'approvazione dell'operazione."

esista un fac simile di detto accordo organizzativo e, nel caso, se sia possibile averne una versione editabile.

RISPOSTA:

Per la formalizzazione dell'accordo organizzativo con scrittura privata non esiste un modello specifico.

Esso, come indicato nell'avviso, deve contenere i medesimi elementi richiesti per ATI/ATS dalle vigenti disposizioni.

Il riferimento è fornito anche da quanto indicato al paragrafo 3.1.2 del "Manuale per la presentazione, gestione e rendicontazione delle operazioni finanziate dal POR FSE 2014/2020 della Regione Liguria".

Nella fattispecie dell'accordo organizzativo richiesto dall'Avviso, i soggetti interessati devono redigere e sottoscrivere un atto dal quale risultino i seguenti contenuti fondamentali:

- 1) specifico riferimento alla forma di "accordo organizzativo con scrittura privata";
- 2) indicazione dei rappresentanti legali dell'Organismo Formativo (necessariamente accreditato per la macrotipologia formativa "Formazione per tutto l'arco della vita" ai sensi della dGR n. 28 del 22 gennaio 2010 e s.m. e i.) e delle Imprese beneficiarie, specificando: "autorizzato in forza di statuto/delibera del Consiglio Direttivo/di Amministrazione ...";
- 3) Individuazione dell'Organismo Formativo quale soggetto dotato di mandato con rappresentanza del raggruppamento (organismo formativo e imprese beneficiarie della formazione) ai fini degli adempimenti richiesti dalla fase esecutiva dell'Operazione;
- 4) definizione dei compiti dell'Organismo Formativo e ruolo delle Imprese partecipanti;
- 5) indicazione delle cause di scioglimento.

Si precisa infine che l'accordo organizzativo con scrittura privata:

- non deve essere stipulato con atto notarile;
- non è necessario che preveda la responsabilità solidale dei firmatari dell'accordo nei confronti dell'Amministrazione;
- va in ogni caso allegato in sede di presentazione della candidatura (l'originale deve essere conservato e presso l'Organismo Formativo per eventuali controlli da parte dell'amministrazione).

2) DOMANDA:

A pagina 10 del bando per la presentazione della richiesta di contributo per la formazione continua c'è la tabella con gli importi di contributo richiedibili in base al numero di addetti dell'impresa.

Per addetti intendiamo dipendenti + soci e/o amministratori.

E' corretto o si devono conteggiare solo i dipendenti?

RISPOSTA:

L'interpretazione è corretta, purché si configuri una delle seguenti fattispecie.

La definizione di "addetto" di un'impresa, anche ai fini della definizione d'impresa elaborata dalla Commissione Europea (Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003), è quella di "persona occupata in un'unità giuridico-economica (impresa), con una posizione di lavoro dipendente (tutte le persone che lavorano, con vincoli di subordinazione, per conto di una impresa, in forza di un contratto di lavoro, esplicito o implicito, e che percepiscono per il lavoro effettuato una remunerazione in forma di salario, stipendio, onorario, gratifica, pagamento a cottimo o remunerazione in natura.), indipendente (lavoratori che svolgono la propria attività lavorativa in una impresa, senza vincoli formali di subordinazione, con una remunerazione avente natura di reddito misto di capitale e lavoro), di collaborazione (personale esterno con contratto di collaborazione coordinato con la struttura organizzativa del datore di lavoro, senza però vincolo di subordinazione, che riceve un compenso a carattere periodico e prestabilito e che non svolge con propria partita Iva un'attività di impresa).

3) DOMANDA:

Nell'Allegato 3E1) Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art.47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 (Impresa non in difficoltà) dopo i dati del legale rappresentante e dell'impresa viene riportata la seguente frase:

"al fine di usufruire dell'agevolazione, qualificabile come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, prevista da (indicare la norma da cui discende il diritto a fruire dell'agevolazione) _____"

dove si chiede di indicare la norma da cui discende il diritto a fruire dell'agevolazione.

Si chiede quale norma si debba indicare.

RISPOSTA:

Precisiamo innanzitutto che, come indicato al punto 6 del paragrafo "13. Modalità e termini per la presentazione delle proposte" dell'Avviso, la dichiarazione "Impresa in difficoltà" (all. 3E1), oppure dichiarazione "Impresa in difficoltà causa COVID-19" (all. 3E2) deve essere compilata in caso di scelta del "Regime di Esenzione".

Per quanto riguarda la compilazione dell'allegato 3E1, nello specifico punto oggetto della domanda occorre indicare, quale "*norma da cui discende il diritto a fruire dell'agevolazione*", gli estremi del Decreto con cui è stato approvato l'Avviso pubblico di riferimento.

4) DOMANDA:

Con riferimento all'avviso pubblico per la presentazione di azioni formazione continua e permanente, linea B1, sul testo dell'avviso al punto 8., p.13, "Soggetti proponenti", siamo a richiedere le seguenti informazioni:

a) Nel caso di istanze presentate da organismo formativo accreditato (Macrotipologia "Formazione lungo tutto l'arco della vita") costituito quale Società Cooperativa che intende presentare domanda per conto di imprese socie della cooperativa stessa, risulta necessario presentare un accordo organizzativo?

b) Nel caso invece, il medesimo organismo formativo accreditato cooperativo debba presentare domanda per conto di imprese non socie, l'ente ha l'opzione di presentare un accordo organizzativo oppure Ati/Ats (o in alternativa Allegato 3b dichiarazione di intenti ATI/ATS)?

RISPOSTA:

a) In questo caso è opportuno che alla candidatura venga allegato un accordo organizzativo con scrittura privata tra l'Organismo formativo e le imprese socie beneficiarie della formazione.

b) In questo caso, come indicato al punto 6 del paragrafo "13. Modalità e termini per la presentazione delle proposte" dell'Avviso, la candidatura deve contenere, in alternativa:

- dichiarazione di intenti alla costituzione di ATI/ATS (all. 3B);
- copia conforme di atto costitutivo di ATI/ATS;
- accordo organizzativo con scrittura privata.

5) DOMANDA:

Si richiedono chiarimenti sulla seguente dicitura al paragrafo 8 “Soggetti proponenti” ove: *“possono presentare domanda ... organismi formativi accreditati per la macrotipologia formativa “Formazione lungo tutto l’arco della vita” per conto di imprese individuate sulla base di un accordo organizzativo con scrittura privata, contenente i medesimi elementi richiesti per ATI/ATS dalle vigenti disposizioni di cui al punto 2.”*

E precisamente:

- a) L’accordo organizzativo con scrittura privata è valido, ai fini della ammissibilità della domanda, se fatto tra una sola Azienda e un Ente di formazione avente i requisiti, o è necessario siano presenti più aziende?
- b) Se l’accordo di cui sopra deve contenere i medesimi elementi richiesti per ATI/ATS, tra le 2 tipologie di presentazione, l’unica differenza (pratica) è la successiva formalizzazione (in seguito all’eventuale delibera di approvazione della candidatura) della ATI/ATS davanti al notaio o vi sono altre differenze?

RISPOSTA:

- a) In alternativa all’ATI/ATS (costituita o costituenda), l’accordo organizzativo con scrittura privata tra Organismo Formativo specificamente accreditato e imprese è richiesto anche in casi di una sola Impresa beneficiaria.
- b) A differenza dell’ATI/ATS, l’accordo organizzativo non richiede l’atto notarile. Per ulteriori dettagli si veda la risposta alla Domanda 1).

6) DOMANDA:

Si chiedono i seguenti chiarimenti:

- a) Al punto 5 dell’avviso, nella tabella indicante l’importo pubblico massimo, tale importo è da considerarsi per ogni singola scadenza temporale o come totale delle tre scadenze?
- b) Visto il prolungarsi dell’emergenza Covid, i corsi possono essere previsti in Fad? Se sì, eventualmente, c’è una percentuale massima ammessa ai corsi Fad?

RISPOSTA:

- a) Come indicato al paragrafo “5. Azioni finanziabili – Linea di intervento B)” dell’Avviso, l’Importo pubblico massimo si intende richiedibile “nell’ambito delle 3 finestre temporali” e quindi va inteso come somma dei contributi richiesti nelle tre finestre temporali.
- b) Le proposte progettuali devono essere redatte sulla base dell’ordinaria erogazione della formazione in presenza. Sarà tuttavia possibile, nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali e regionali in tema di emergenza COVID19, svolgere le attività in FAD tenuto conto del contesto epidemiologico in atto.

7) DOMANDA:

I “collaboratori sportivi” possono essere considerati come addetti delle imprese per la tipologia di attività B1?

RISPOSTA:

Ai fini dell’ammissibilità alla formazione prevista dal presente Avviso, i partecipanti devono essere configurati come “addetti” delle imprese beneficiarie.

La definizione di “addetto” di un’impresa, anche ai fini della definizione d’impresa elaborata dalla Commissione Europea (Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003), è quella di “persona occupata in un’unità giuridico-economica (impresa), con una posizione di lavoro dipendente (tutte le persone che lavorano, con vincoli di subordinazione, per conto di una impresa, in forza di un contratto di lavoro, esplicito o implicito, e che

percepiscono per il lavoro effettuato una remunerazione in forma di salario, stipendio, onorario, gratifica, pagamento a cottimo o remunerazione in natura.), indipendente (lavoratori che svolgono la propria attività lavorativa in una impresa, senza vincoli formali di subordinazione, con una remunerazione avente natura di reddito misto di capitale e lavoro), di collaborazione (personale esterno con contratto di collaborazione coordinato con la struttura organizzativa del datore di lavoro, senza però vincolo di subordinazione, che riceve un compenso a carattere periodico e prestabilito e che non svolge con propria partita Iva un'attività di impresa).

Pertanto, nella fattispecie, onde poter partecipare alla formazione, i “collaboratori sportivi” devono essere configurabili in una delle categorie sopra specificate.

8) DOMANDA:

L'accordo sindacale è obbligatorio solo per la tipologia di attività B2 o anche per la tipologia B1?

RISPOSTA:

Secondo quanto indicato espressamente al paragrafo “5. Azioni finanziabili - Linea di intervento B)” e richiamato al punto 7 del paragrafo “13. Modalità e termini per la presentazione delle proposte”, l'accordo sindacale è obbligatorio, a pena di inammissibilità, solo per la tipologia di attività B2.

9) DOMANDA:

Si pongono i seguenti quesiti:

- a) È previsto un numero massimo di operazioni che ciascun organismo formativo può presentare sullo stesso ambito territoriale?
- b) Le società con partecipazione pubblica possono beneficiare di questa linea di intervento per la formazione continua e permanente?
- c) È possibile presentare progetti con un'azienda beneficiaria e due enti di formazione?

RISPOSTA:

a) Fermo restando quanto stabilito al paragrafo “6: Operazioni e progetti”, l'Avviso non pone vincoli alle candidature di uno stesso Organismo Formativo.

b) Ai fini della presentazione di azioni finanziabili con il presente Avviso, si rimanda a quanto indicato nell'Allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014 (Definizione di PMI).

Tale documento, all'art. 1, fornisce la seguente definizione: “*Si considera impresa qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica*”.

c) Il Paragrafo “8. Soggetti proponenti” dell'Avviso non prevede la possibilità che le Operazioni vengano presentate da più di un Organismo Formativo, sia in qualità di capofila di ATI/ATS con le imprese beneficiarie, sia in accordo organizzativo per conto di imprese beneficiarie.

10) DOMANDA:

Di seguito si espongono alcuni quesiti relativi all'Avviso Linea B.

- a) Nell'Allegato 2, qualora la candidatura venisse presentata a titolarità dell'Organismo Formativo, con accordo organizzativo con le aziende beneficiarie, occorre elencare le aziende nell'elenco numerato posto a pag. 2?
- b) Sempre nel caso di candidatura presentata a titolarità dell'Organismo Formativo con accordo organizzativo con le aziende beneficiarie, le stesse dovranno sottoscrivere anche l'allegato 3C e la Privacy?
- c) L'Accordo Organizzativo richiede un'autentica di firme da parte di un Notaio?

RISPOSTA:

a) Nel caso di presentazione di una candidatura da parte di un Organismo Formativo per conto di imprese individuate sulla base di un accordo organizzativo con scrittura privata, nell'elenco cui la domanda si riferisce si consiglia di sostituire la frase "soggetto capofila del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo composto dai seguenti soggetti" con la frase "per conto delle seguenti imprese individuate sulla base di un accordo organizzativo con scrittura privata".

b) L'allegato "3c) Dichiarazione di affidabilità giuridico-economica-finanziaria ai sensi del DPOR 445/2000 artt. 46 e 47" deve essere compilato solo in caso di ATI/ATS dal capofila e da tutti i partner; la "dichiarazione "Privacy" deve essere compilata/sottoscritta da tutti i soggetti partecipanti alla candidatura, sia nel caso di ATI/ATS, sia nel caso di accordo organizzativo.

c) A differenza dell'atto costitutivo di ATI/ATS, l'accordo organizzativo con scrittura privata non prevede la stipula alla presenza di un notaio. Per ulteriori dettagli si veda la risposta alla domanda 1.

11) DOMANDA:

Si pongono i seguenti quesiti:

a) In merito al REGIME DE MINIMIS, poiché non è stato inserito nel formulario, occorre inserire e contrassegnare il nuovo regolamento UE 2020/972 del 2 Luglio 2020 che modifica il Regolamento 1407/2013 che normalmente utilizziamo per questa tipologia di finanziamenti?

b) Relativamente all'allegato 3E1), se un'impresa non è in difficoltà e partecipa al bando utilizzando gli aiuti de minimis, deve comunque compilare l'allegato? Deve anche compilare l'allegato 3F dimensione di impresa?

RISPOSTA:

a) Il paragrafo "11. Aiuti di Stato" esplicita chiaramente: *"Considerato che una parte delle norme adottate sono scadute fine del 2020, in particolare, i regolamenti (UE) n. 1407/2013 (2) e (UE) n. 651/2014 (3) della Commissione sono scaduti il 31 dicembre 2020, è stato emesso il 'Regolamento (UE) 2020/972' della Commissione del 2 luglio 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti"*.

Pertanto, ai fini della concessione degli aiuti di stato, è necessario e sufficiente optare per uno dei quattro regolamenti previsti nello specifico campo del foglio "Articolazione della candidatura" del file "Mod_finanz_RNA_cand_linea_B".

b) Come espressamente precisato al punto "6. Documentazione inerente gli aiuti di stato" del paragrafo "13. Modalità e termini per la presentazione delle proposte", gli allegati 3E1 e 3F devono essere presentati solo nel caso di scelta del "Regime di esenzione".

12) DOMANDA:

Si pongono i seguenti quesiti:

a) In merito al punto 3 del paragrafo 8. (soggetti proponenti) dell'avviso, un organismo formativo, che ha ricevuto un finanziamento nella prima finestra di marzo, può presentare domanda di contributo nelle finestre successive con aziende diverse dalle prime?

b) Relativamente al punto 2 del paragrafo 8. (soggetti proponenti), all'interno dell'ATS può esserci più di un organismo formativo? Infine, in merito al punto 3 del paragrafo 8., nell'accordo organizzativo può esserci più di un organismo formativo?

RISPOSTA:

a) Le limitazioni individuate dall'avviso sono specificate al paragrafo "5. Azioni finanziabili – Linea di intervento B)" e riguardano le imprese beneficiarie della formazione.

Pertanto, un Organismo formativo può presentare operazioni in più finestre, anche per le stesse imprese, fermo restando quanto stabilito al suddetto paragrafo 5.

Si rammenta che *“la presenza di una stessa azienda in due o più candidature del medesimo ambito territoriale e della stessa finestra comporta l’inammissibilità di tutte le operazioni in cui detta impresa è coinvolta”*.

b) Il Paragrafo “8. Soggetti proponenti” dell’Avviso non prevede la possibilità che le Operazioni vengano presentate da più di un Organismo Formativo, sia in qualità di capofila di ATI/ATS con le imprese beneficiarie, sia in accordo organizzativo per conto di imprese beneficiarie.